



[187]

Le condizioni per i benefici ai ricercatori rientrati in Italia

Un ricercatore ha lavorato negli anni 2017-2018, e fino a febbraio 2019, a Londra, presso l'università. Non si è mai iscritto all'Aire, pur vivendo a Londra. A marzo 2019 è rientrato in Italia, dove in quel mese

è stato assunto con la qualifica di impiegato-ricercatore. Ha diritto all'agevolazione prevista per "il rientro dei cervelli", in quanto rientrato a lavorare in Italia? In caso affermativo, da quale periodo: 2019 o 2020? E quale percentuale di riduzione si applica?

A.T. - NOICATTARO

L'amministrazione finanziaria, nel corso del 2019, ha risposto ad alcune richieste d'interpello (risposte 204 e 207) aventi a oggetto il regime fiscale applicabile ai docenti e ricercatori universitari che, dopo aver vissuto e lavorato per diversi anni all'estero, decidono di trasferirsi nuovamente in Italia. In particolare, con la risposta 207/2019, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo l'interpretazione prevalente (circolare 17/E/2017), per poter essere ammessi al regime agevolativo di cui all'articolo 44 del Dl 78/2010 ("Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero"), così come modificato dal Dl 34/2019 (decreto crescita), convertito con legge 58/2019, è richiesto anzitutto il ricorrere di una serie di condizioni riguardanti il contribuente: che dev'essere in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato; che sia stato non occasionalmente residente all'estero, ovvero sia stato stabilmente residente all'estero; che abbia svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; che acquisisca e mantenga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui fruisce dell'agevolazione. In secondo luogo, il rientro nel territorio dello Stato per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca dev'essere seguito dall'acquisizione della residenza fiscale in Italia.

Ciò premesso, l'agenzia delle Entrate ha affermato che, nonostante non sia stato iscritto all'Aire durante gli anni trascorsi all'estero, il lavoratore può beneficiare dell'agevolazione fiscale a decorrere dal 2019, anno in cui afferma di essere rientrato fiscalmente in Italia, se dimostra la residenza all'estero per i due anni di imposta precedenti, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l'Italia e il Paese estero in cui ha lavorato.

L'agevolazione in esame prevede che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che presentano i requisiti richiesti. Questa agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.